

26-1-2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/07/CU02/C1

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29
DICEMBRE 2022, N. 198, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
TERMINI LEGISLATIVI”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato alle proposte emendative ritenute prioritarie e con le ulteriori richieste, come di seguito riportate.

PROPOSTE EMENDATIVE CONDIZIONANTI

1. Incremento della quota premiale allo 0,50%

All’articolo 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunti i seguenti commi:

“A decorrere dall’anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse.

“I criteri per il riparto della quota premiale di cui al precedente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”


Relazione

La norma prevede un incremento della quota premiale dall’attuale 0,25 per cento allo 0,50 a decorrere dall’anno 2023 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, a parità di fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito. La norma integra l’art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 149/11 che istituisce il fondo della premialità. Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

L’emendamento è funzionale all’attuazione dell’Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2022.

In subordine:

All’articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:



- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Al comma 544, dell’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, al termine del primo periodo è aggiunto: “, per l’anno 2023 è pari allo 0,5 per cento.”;

Relazione

L’emendamento introduce:

- il comma 1 bis che stabilisce che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, per l’anno 2023 sia incrementata dall’attuale 0,25 per cento allo 0,50% delle predette risorse.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 2 dicembre 2022, ha definito all’unanimità l’Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2022 e concordato alcune linee per i riparti a decorre dal 2023 fra cui la determinazione della quota premiale a decorre dall’anno 2023 delle risorse previste per il finanziamento del servizio sanitario nazionale pari allo 0,5%, a parità di fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito. La norma integra l’art. 9 comma 2 del dlgs n. 149/11 che istituisce il fondo della premialità ed è ad invarianza finanziaria.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto di tratta di un accantonamento di risorse già stanziate a favore del SSN.

Testo integrato legge 29 dicembre 2022 n. 197,
comma 544. Per l’anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse, per l’anno 2023 è pari allo 0,5 per cento. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Modifica all’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 68/2011 per l’individuazione delle regioni di riferimento (cd *regioni benchmark*)

All’articolo 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto il seguente comma:

“” All’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma 12 bis: “12 bis. A decorrere dall’esercizio 2023, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell’anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto, non si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 5 ed il comma 12.””

Relazione

La norma prevede che a decorrere dall’anno 2023 siano Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tutte le Regioni elegibili secondo i criteri previsti dalla legge.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

L'emendamento è funzionale all'attuazione dell'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022.

In subordine:

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al termine dell'articolo è aggiunto il comma: "9 bis. All'articolo 27, comma 5 -ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole «degli anni 2021 e 2022»; sono sostituite dalle parole «degli anni 2021, 2022 e 2023».

Relazione

L'emendamento introduce:

- il comma 9 bis che estende al 2023 la norma, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico) mentre la normativa ordinaria richiederebbe, nell'ambito di queste ultime, l'individuazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di tre regioni (tra le quali obbligatoriamente la prima).

Non vi sono oneri per la finanza pubblica

Testo integrato articolo 27, comma 5 -ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali *degli anni 2021, 2022 e 2023* sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

3. Proroga delle scadenze di approvazione dei Bilanci sanitari dell'esercizio 2022

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto il seguente comma:

"In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del Covid-19, dell'andamento dei costi derivanti dall'utilizzo delle materie prime e delle fonti energetiche, dell'evoluzione delle disposizioni in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, anche al fine di sostenere i relativi interventi:

- a) per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 maggio 2023;
- b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2023:
 - I. i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2023;
 - II. il bilancio consolidato dell'anno 2022 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2023."

Relazione

In analogia a quanto già normato con il Decreto Legge n. 4/2022 relativamente ai bilanci di esercizio sanitari dell'anno 2022, e in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del Covid-19, dell'andamento dei costi derivanti dall'utilizzo delle materie prime e delle fonti energetiche, dell'evoluzione delle disposizioni in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, si prevede il differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci 2022 delle Aziende sanitarie e del bilancio consolidato 2022 dei Servizi Sanitari Regionali.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

4. Proroga dei finanziamenti per il contenimento delle liste d'attesa e flessibilità nel loro utilizzo

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto i seguenti commi:

“All’articolo 1, comma 276 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “*fino al 31 dicembre 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*fino al 31 dicembre 2023*” e le parole “*lo presentano entro il 31 gennaio 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*lo presentano entro il 31 marzo 2023*”

“All’articolo 1, comma 277 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “*budget assegnato per l’anno 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*budget assegnato per l’anno 2022 e 2023*” e “*lo slittamento al 31 gennaio 2024*”


“All’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

- 278 bis. Le Regioni e le Province autonome possono accantonare le quote della spesa autorizzata ma non utilizzata negli anni 2022 e 2023 per garantire l’attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, di cui del comma 278, per poterle impiegare anche negli esercizi successivi a quello di competenza.”

Relazione illustrativa

Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al **31 dicembre 2023**. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il **31 marzo 2023** al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, previa condivisione di un format univoco per tutte le regioni e dell'assegnazione, al metodo di calcolo della casistica da recuperare, di un obiettivo univoco di recupero per ogni tipo di prestazione.

L'emendamento prevede un'autorizzazione di spesa di 500 milioni anche per l'anno 2023, necessaria per garantire la piena attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa



Il comma 278 bis è necessario per consentire alle Regioni ed alle Province Autonome di utilizzare in modo flessibile le risorse previste l'attuazione delle misure di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni, tenuto conto che i Servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche differenti tra loro e con diversa tempistica di attuazione. L'emendamento prevede che, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, venga consentito di accantonare le quote delle risorse non utilizzate per essere impiegate negli esercizi successivi per le medesime finalità. Il comma 278 bis non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto in quanto le risorse sono già state stanziate dai rispettivi Decreti.

5. Conferimento incarichi convenzionali ai medici specializzandi in pediatria e proroga dell'articolo 2-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 al 31 dicembre 2023

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunti i seguenti commi:

“Ai medici specializzandi in pediatria si applica l'art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019.”


“ Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2023.”

Relazione

L'emendamento risulta necessario per consentire alle Regioni e alle Province autonome di conferire incarichi convenzionali a copertura delle zone carenti di pediatria ai medici specializzandi al fine di fronteggiare la grave carenza di pediatri sul territorio. Questi incarichi sarebbero poi convertibili in incarichi convenzionali a tempo indeterminato al raggiungimento del titolo, in analogia con quanto previsto nell'ambito della medicina generale dall'art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, con riferimento ai medici iscritti allo specifico Corso di formazione: “*...i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza ... comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.*”

Inoltre, la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di conferire incarichi provvisori o di sostituzione ai medici iscritti ai corsi di specializzazione in Pediatria o ai corsi di formazione specifica in medicina generale consentirebbe alle Regioni e le Province autonome di garantire l'assistenza ai cittadini in caso di cessazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

6. Proroga dell'articolo 2-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 al 31 dicembre 2023



All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto il seguente comma:

“Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.”

Relazione

Si propone la presente integrazione in questa sede (Articolo 4 del DDL c.d. “Mille proroghe”) soltanto qualora non sia già stata introdotta in altro testo normativo.

La proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di considerare a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del D. lgs. n. 368/99 le ore di attività svolte dai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ai corsi di specializzazione, compresi quelli in Pediatria, nell'ambito degli incarichi provvisori o di sostituzione, potrebbe consentire alle Regioni e le Province autonome di poter contare su una categoria di medici - quelli in formazione - al fine di garantire l'assistenza ai cittadini, come ulteriore misura per fronteggiare la grave carenza di medici sul territorio.

7. Valorizzazione delle competenze dei professionisti al fine di garantire continuità nell'assistenza sanitaria nelle carceri.

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto il seguente comma:

“Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), gli incarichi a tempo determinato attualmente assegnati ai medici che operano presso gli istituti penitenziari da almeno 2 anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, le Regioni e le Province autonome possono convertire tali incarichi in rapporti convenzionali a tempo indeterminato ai sensi dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 28.04.2022, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche senza il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Con gli stessi obiettivi di garanzia nell'erogazione dei LEA, occorre prevedere una remunerazione oraria maggiormente adeguata ai compiti specifici, e rispetto a quanto attualmente previsto dall'ACN sopra menzionato, sia per gli incarichi provvisori che per quelli a tempo indeterminato. Tali incarichi, sia conferiti a tempo determinato che a tempo indeterminato, sono previsti per n. 24 ore/settimanali, con possibilità di derogare il massimale orario così definito, previa verifica dell'effettiva sussistenza dello stato di necessità e fino al perdurare dello stesso.

Occorre inoltre prevedere di integrare le attività mediche di continuità assistenziale interne al carcere con l'attività del ruolo unico di assistenza primaria a rapporto orario presente sul territorio, con anche modalità alternative e innovative, quali ad esempio la valorizzazione delle competenze infermieristiche e l'utilizzo della telemedicina.”

Relazione

A fronte della conclamata carenza di personale medico, peraltro particolarmente significativa negli Istituti penitenziari, si propone la presente integrazione al fine di fronteggiare tale criticità e garantire

continuità nell'assistenza sanitaria nelle carceri. Più nel dettaglio, si intendono valorizzare le competenze dei professionisti che già vi operano e, limitatamente all'anno 2023, rendere più celere la procedura di assegnazione di titolarità.

8. All'articolo 4, comma 3 per consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi fino al 31 dicembre 2023, oltre che della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del D.L.18/2020, anche di quelle di cui al comma 1, lett. a), limitatamente ai medici specializzandi, e all'articolo 2-ter, commi 1 e 5 dello stesso decreto legge, vale a dire la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione

L'articolo 4, comma 3 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è modificato come segue:

“All'articolo 4, comma 3, le parole “*comma 3*” sono sostituite dalle seguenti “*commi 1, lett. a), limitatamente ai medici specializzandi, e 3, e all'articolo 2-ter, commi 1 e 5*”

Relazione illustrativa


L'emendamento proposto è diretto a consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi fino al 31 dicembre 2023, oltre che della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del D.L.18/2020, anche di quelle di cui al comma 1, lett. a), limitatamente ai medici specializzandi, e all'articolo 2-ter, commi 1 e 5 dello stesso decreto legge, vale a dire la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co., ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione e di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai predetti medici specializzandi.

L'emendamento, che non determina alcun incremento di spesa, si rende necessario per garantire la ripresa dell'attività ordinaria ed il conseguente recupero delle liste d'attesa e per non compromettere la tenuta del sistema, soprattutto in quelle realtà in cui risulta particolarmente difficile reclutare medici specialisti a tempo indeterminato (ad esempio nelle discipline di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza e di anestesia e rianimazione).

Articolo modificato

Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, **commi 1, lett. a), limitatamente ai medici specializzandi, e 3, e all'articolo 2-ter, commi 1 e 5**, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

9. Introduzione del comma 3-bis all'articolo 4 del D.L. 198/2022 per allineare i termini per l'effettuazione delle procedure di stabilizzazione e per il conseguimento dei requisiti di stabilizzazione riferiti al personale



All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

“3-bis. All’articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- b) al primo periodo le parole “*si applicano fino al 31 dicembre 2022*” sono sostituite dalle seguenti: “*si applicano, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2024*”;
- c) al secondo periodo le parole “*è stabilito alla data del 31 dicembre 2022*,” sono sostituite dalle seguenti: “*è stabilito, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2022 e alla data del 31 dicembre 2024.*””

Relazione illustrativa

Con le modifiche proposte si intendono allineare i termini attualmente previsti dall’articolo 20, comma 11-bis, del D.Lgs. 75/2017 (il 31 dicembre 2022) per l’effettuazione delle procedure di stabilizzazione e per il conseguimento dei requisiti di stabilizzazione riferiti al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, a quelli indicati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo riferiti alla generalità del personale delle pubbliche amministrazioni. Per l’effettuazione delle assunzioni dirette il comma 1 prevede, infatti, il termine del 31 dicembre 2023, mentre, in relazione ai concorsi riservati, il comma 2 stabilisce il termine del 31 dicembre 2024 per l’indizione dei relativi bandi. Inoltre, con riferimento al conseguimento dei requisiti per le stabilizzazioni, il comma 1 indica la data del 31 dicembre 2022 e il comma 2 quella del 31 dicembre 2024.

Si evidenzia che l’allineamento proposto deve considerarsi particolarmente opportuno, considerato che i termini fissati dal comma 11-bis dell’articolo 20 e introdotti dall’articolo 1, comma 466 della L. 160/2019 e s.m. e i. avevano originariamente una scadenza posteriore rispetto a quella prevista dai commi 1 e 2, per consentire alle aziende ed enti del SSN, in funzione della riduzione del fenomeno del precariato, di procedere, attraverso le procedure di stabilizzazione, ad un maggior numero di assunzioni a tempo indeterminato di personale medico, infermieristico e tecnico-professionale.

Testo modificato dell’articolo 20, comma 11-bis, del D.Lgs. 75/2017 a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’articolo 4 del D.L. 198/2022

11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonchè per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, **rispettivamente, fino al 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2024**. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito, **rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2022 e alla data del 31 dicembre 2024**, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Introduzione dei commi 3-ter e 3-quater all'articolo 4 del D.L. 198/2022 per la proroga della possibilità di utilizzare gli istituti già previsti dall'articolo 29 del D.L. 104/2020

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-ter. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e prorogate fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2023.”

“3-quater. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 4 ter si fa fronte con le risorse eventualmente disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”

Relazione illustrativa

La proroga della possibilità di utilizzare gli istituti già previsti dall'articolo 29 del D.L. 104/2020 (vale a dire il ricorso alle prestazioni aggiuntive in deroga al regime tariffario ordinario nonché la possibilità di reclutare personale attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) si palesa necessaria per completare il recupero delle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero non fornite in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e per ridurre le liste di attesa.

11. Introduzione del comma 3-quinquies all'articolo 4 del D.L. 198/2022 per la proroga al 31 dicembre 2024 della disposizione dell'articolo 5-bis, comma 2 del D.L. 162/2019

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto il seguente comma:

“3-quinquies. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “*31 dicembre 2022*”, sono sostituite dalle seguenti: “*31 dicembre 2024*.[”]”

Relazione illustrativa

Con l'inserimento del comma 3-quinquies si intende prorogare al 31 dicembre 2024 la disposizione introdotta dall'articolo 5-bis, comma 2 del D.L. 162/2019 che consentiva fino al 31 dicembre 2022 ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonche' ai dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria, di presentare domanda di autorizzazione per il trattamento in

servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo (in deroga all'articolo 15-nones del D.Lgs. 502/1992 che fissa tale limite) e comunque non oltre il settantesimo anno di età. La misura si prefigge l'obiettivo di consentire alle aziende del SSN di continuare ad avvalersi delle professionalità della dirigenza medica e sanitaria attualmente in servizio (specie in relazione alle discipline più carenti sul mercato per le quali le graduatorie concorsuali sono molto spesso insufficienti ad assicurare la copertura delle dotazioni organiche e a garantire i livelli essenziali di assistenza) e di garantire l'assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute.

Testo modificato dell'articolo 5-bis, comma 2 del D.L. 162/2019

Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, **fino al 31 dicembre 2024**, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nones del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

12. Aggiungere il seguente articolo:

“Articolo XXX

1. Al comma 7 lettera b) dell'articolo 44 del Decreto-legge 34 del 2019 le parole “entro il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti **“entro il 30 giugno 2023 al fine di consentire la realizzazione della programmazione in essere per i piani già approvati”**.

2. Al comma 7-bis dell'articolo 44 del Decreto Legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: “A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.”, sono inserite le seguenti: **“Inoltre, il definanziamento non è disposto laddove gli interventi siano sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.”**.

3. All'art. 1 comma 183 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale [...] con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami”, sono sostituite dalle seguenti: **“procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che, alla scadenza del contratto a termine, abbia maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze della medesima amministrazione, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a tempo determinato, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente”**

4. L' art. 1, comma 179 bis della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 è modificato come segue: «179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non



impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni **per le seguenti finalità:**

- a) alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia».
- b) alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con le medesime modalità previste dal precedente comma 179, con soggetti selezionati da apposite graduatorie vigenti di concorsi per la selezione di personale non dirigenziale, banditi anche da altre Pubbliche Amministrazioni, mediante scorimento delle stesse.”


Relazione al punto 1

Il comma 7 lettera b) dell'art. 44 del DL 34 del 2019 prevede che il Piano di sviluppo e coesione può contenere anche gli interventi che, pur non rientrando fra quelli dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, sono valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022.

Si chiede di estendere tale termine al 30 giugno 2023, in analogia con quanto previsto dall'art 56 comma 3 del D.L. 50 del 2022 ovvero dal comma 7 bis del medesimo articolo 44 del DL. 34 del 2019, che prevede che gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro non siano definanziati se entro la data del 30 giugno 2023 sono intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Relazione al punto 2

L'emendamento è volto ad adeguare le disposizioni normative relative al fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) a quelle già previste dai regolamenti comunitari per i fondi SIE prevedendo che, laddove le operazioni siano sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, non si proceda alla revoca del finanziamento FSC. Si fa riferimento in particolare al capo VI, art. 87, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e al Capo VI, art. 106, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Si ricorda che il comma 7bis, dell'art. 44 del DL 34/2019, prevede per gli interventi di valore finanziario superiore a 25 milioni di euro che sia disposta la revoca qualora gli stessi non rispettino gli obiettivi iniziali, intermedi e finali stabiliti con delibera CIPESS e la stipula del contratto non avvenga entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui la procedura di gara sia stata oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso



amministrativo con effetto sospensivo, la conseguente mancata stipula del contratto entro i termini stabiliti non deve costituire motivo di revoca del finanziamento FSC in analogia a quanto previsto dai regolamenti comunitari per i fondi SIE.

Relazione al punto 3 – emendamento art. 1 comma 183 L. 178 del 2020

Con questo emendamento si individua il percorso di inserimento definitivo degli assunti a tempo determinato nell'ambito del Concorso per la coesione a cura dell'Agenzia per la Coesione territoriale laddove si sostituisce l'articolo esistente che prevede unicamente una riserva del 50% in caso di nuovi concorsi, con la possibilità di procedere all'inserimento definitivo, ferma restando la disponibilità in pianta organica, a seguito dell'espletamento di un colloquio, in quanto si tratta di personale già vincitore di concorsi pubblici. Tale emendamento si giustifica a seguito delle numerose rinunce/dimissioni che il personale assunto sta formulando in quanto vincitore di altri concorsi a tempo indeterminato.

Pertanto, all'art. 1 comma 183, le parole “avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180:

- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
- b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami” sono sostituite dalle seguenti: "procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che, alla scadenza del contratto a termine, abbia maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze della medesima amministrazione, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a tempo determinato, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente”

Di seguito il testo emendato:

183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che, alla scadenza del contratto a termine, abbia maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze della medesima amministrazione, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a tempo determinato, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Relazione al punto 4

Con il secondo emendamento si fornisce la possibilità all’Agenzia per la Coesione Territoriale di utilizzare le economie derivanti dalla mancata contrattualizzazione di numerosi vincitori del concorso promosso mettendole a disposizione delle istituzioni beneficiarie affinché possano procedere a nuove assunzioni sotto la forma di contratti di collaborazione, oppure di contratti a tempo determinato mediante lo scorrimento di altre graduatore già presenti.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE

13. Termine per l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché del Piano della Performance.

All’art. 1 “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni” dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti commi:

“23: All’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio»;
- b) al comma 14, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; e dopo le parole: «i risultati dell’attività» sono inserite le seguenti: «nell’anno precedente».”

“24: All’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio»;
- b) al comma 4, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio».”


“25: All’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio».”

Relazione

L’emendamento di cui al comma 23, intervenendo sull’articolo 1, comma 8 e comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, modifica i termini legislativi relativi alla adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché quelli di trasmissione all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione della relazione recante i risultati dell’attività svolta.

La modifica del comma 14 è in linea con i differimenti del medesimo termine disposti ormai annualmente con comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Il termine del 31 gennaio è più adeguato in quanto consente ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente l’attività di monitoraggio finale sull’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di raccolta ed elaborazione dei relativi dati. È evidente che gli esiti del monitoraggio relativo alle misure attuate nell’anno precedente costituiscono la base informativa ai fini della nuova programmazione, considerato che il processo di gestione del rischio deve svilupparsi secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento, utilizzando l’esperienza degli anni precedenti. Ciò è, peraltro, in linea con quanto previsto nello schema di Piano nazionale anticorruzione 2022-2024 (pagine 40-41).

Considerato quanto sopra, la modifica del comma 8 consente ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di predisporre il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza tenendo conto degli esiti del monitoraggio.



La proposta emendativa di cui al comma 24, intervenendo sull'articolo 6, comma 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, modifica i termini per l'adozione e la pubblicazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il quale assorbe nell'apposita sezione i contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. L'emendamento allinea i termini a quelli proposti nell'emendamento di cui al comma 23.

L'emendamento di cui al comma 25, intervenendo sull'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modifica i termini per la redazione e la pubblicazione del Piano della Performance, che è assorbito nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. L'emendamento allinea i termini a quelli proposti nell'emendamento di cui al comma 23.

14. Uffici di supporto agli organi di direzione politica delle Regioni

1. Agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.

Relazione

L'emendamento estende anche alle Regioni, l'applicazione della previsione normativa di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare:

1. Gli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni possono avvalersi di uffici di diretta collaborazione per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, cui possono essere assegnati:

- a) personale regionale a tempo indeterminato, cui è mantenuto indisponibile il posto nella dotazione organica della medesima amministrazione;
- b) personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa, comando o fuori ruolo;
- c) collaboratori non dipendenti di pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato;
- d) esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Al personale di cui alle lettere a), b) e c), si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali e per i medesimi è definito, con provvedimento motivato, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento omnicomprensivo, è sostitutivo anche dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

15. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni comprese nel cratere del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2024";

b) alla lettera c), del comma 1, le parole “*31 dicembre 2022*” sono sostituite dalle parole “*31 dicembre 2024*”.

Relazione tecnica

Al fine di assicurare le professionalità necessarie al completamento delle attività di ricostruzione, oltre che per un’adeguata valorizzazione delle competenze e professionalità acquisite e per il superamento del precariato nell’ambito delle amministrazioni ricomprese nel cratere del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la proposta normativa estende l’applicazione del meccanismo di superamento del precariato previsto all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 (c.d. riforma Madia) sino al 31/12/2024.

Stanti le assunzioni a tempo determinato effettuate in Emilia-Romagna, a partire da ottobre 2021, del personale impiegato nelle attività di ricostruzione, per dar seguito alle previsioni di cui all’art. 57 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 (come da ultimo modificato dall’art. 1 c. 761 della legge di bilancio 2023 n. 197/2022) relative alla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, del medesimo personale, secondo procedure, termini e modalità previsti dal suddetto art. 20 del d.lgs. 75/2017, la proposta normativa risulta indispensabile ai fini della maturazione dei requisiti previsti e della possibilità di concludere le relative procedure di stabilizzazione entro il termine del 31/12/2024.

Il termine del 31/12/2024, peraltro, risulta analogo a quello già fissato per il processo di stabilizzazione recato al comma 2 dell’articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 75 del 2017.

16. Modifica termini per revoca e riassegnazione e programmazione risorse investimenti L. 145/2018

All’articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

10 bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 136, primo periodo, dopo le parole “*opere pubbliche*” sono aggiunte le seguenti: “*o le forniture*”;

2) al comma 136-bis:

a) al primo periodo, sostituire le parole “*30 settembre*” con le seguenti: “*il 31 dicembre*” e dopo le parole “*piccole opere*” aggiungere le seguenti: “*ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili*”;

b) al secondo periodo, dopo la parola “*lavori*” aggiungere le seguenti: “*o le forniture*” e sostituire le parole “*15 dicembre di ciascun anno*” con le seguenti: “*30 aprile dell’anno successivo*”

3) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:

“*136.ter Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell’intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.*”.

Relazione

In considerazione della modifica del termine di cui al comma 136 operata dal D.L. 68/2022 appare opportuno adeguare i termini del comma 136 bis, in caso di mancato rispetto da parte dei Comuni del novellato termine di cui al comma 136, prevedendo quale nuovo termine per la revoca e la riassegnazione dei contributi il 31 dicembre e quale nuovo termine per l'affidamento dei contributi riassegnati il 30 aprile dell'anno successivo. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Inoltre, sono preciseate le norme inserendo specificatamente la dicitura "*forniture o lavori pubblici cantierabili*".

Si prevede che nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini previsti comporta la revoca della sola quota relativa alla prima annualità, con facoltà della Regione di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

TESTO COORDINATO - L. 30/12/2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 (...)

136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il ~~30 settembre~~ 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il ~~15 dicembre di ciascun anno~~ 30 aprile dell'anno successivo e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.

17. Tassa automobilistica: termini di pagamento, identificazione del soggetto tenuto al pagamento, periodo di immatricolazione

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

"10 bis. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, all'articolo 5 del decreto - legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole "*alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo*

18 della legge 21 maggio 1955, n. 463” sono sostituite dalle parole “al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d’imposta”;

- b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: *“La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un’unica soluzione. L’obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell’obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un’autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile”.*”

Relazione

La normativa nazionale dispone che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli (art. 4 della legge 16.05.1970, n. 281; decreto-legge 953/1982, articolo 5; comma 32; art. 7 L. 99/2009).

L’emendamento prevede che siano tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, al primo giorno utile per il pagamento, risultano essere proprietari (etc.) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Questa formulazione della norma mira ad offrire una serie di guadagni in termini di certezza nell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento, di chiarezza nei profili di riparto territoriale del gettito, nonché finalizzata a mitigare taluni profili critici sotto il profilo gestionale che talvolta ricadono anche sul contribuente.

L’applicazione di tale disciplina, in modo uniforme sul territorio nazionale, evidenzia la necessità di specificare che il soggetto tenuto al pagamento è l’ultimo proprietario (etc.) del primo giorno. Infatti, soprattutto nei casi di noleggio senza conducente, il primo proprietario del primo giorno è la società che, nella medesima giornata, è tenuta ad effettuare le necessarie comunicazioni agli archivi di competenza con l’ovvia conseguenza che nel medesimo giorno si verificherebbe una variazione di soggetto obbligato.

Si rileva, inoltre, che questo intervento normativo potrebbe avere maggior razionalità se accompagnato dall’introduzione del principio della cd "mensilizzazione" della tassa.

Un intervento di questo tipo favorirebbe, infatti, una più semplice individuazione del soggetto passivo e una maggiore accuratezza nell’attribuzione gettito effettivamente spettante ad ogni singola Regione in base all’effettiva territorialità della base imponibile.

ACI ha già fornito per le vie brevi un parere favorevole su una ipotesi normativa di convergenza al primo giorno utile per il pagamento

Inoltre, attualmente, in base alla normativa nazionale di riferimento, il pagamento va effettuato entro la fine del mese in cui la vettura è immatricolata. Se, invece, la vettura è immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa può essere pagata entro la fine del mese successivo.

State l'eccessività esiguità del termine decadale ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti ai sensi di legge, l'emendamento propone di differire il termine di pagamento della tassa auto entro la fine del mese successivo a quello di immatricolazione.

Per consentire gli adeguamenti necessari, tenuto anche conto anche dei tempi e costi di intervento per entrambe le modifiche la norma ha decorrenza a partire dal 01 gennaio 2024.

18. Differimento dei termini di adozione del rendiconto e del consolidato regionale

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2023:

- a) il rendiconto relativo all'anno 2022 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2023, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2023;**
- b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2022 è approvato entro il 30 novembre 2023.**

Relazione

L'emendamento differisce per l'anno 2023, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'approvazione del **rendiconto da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2023** e del bilancio consolidato al 30 novembre 2023.


19. Misure per favorire l'applicazione al bilancio delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Per l'esercizio finanziario 2023, le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Relazione

La finalità dell'emendamento è quella di favorire l'applicazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione all'esercizio finanziario 2023 riconoscendo la possibilità di nettizzare il FAL in sede di determinazione dell'avanzo iscrivibile ai sensi dell'art. 1, commi 897 e 898 della legge 145/2018.



20. Art.10, comma 1 (proroghe in materia di circolazione veicoli euro 3)

All'art. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 1° gennaio 2024” e le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2024” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 1° gennaio 2025.”

Relazione

Analogamente alla proroga di 12 mesi, disposta per i mezzi Euro 2, si ritiene opportuno prevedere una proroga di 12 mesi anche per la circolazione dei mezzi Euro 3, al fine di garantire la continuità del servizio TPL regionale nelle more del completamento del rinnovo del parco rotabile.

Come già evidenziato in altre sedi (es. parere sul DL cd. aiuti-quater), tale scadenza rischia di compromettere l'efficienza del servizio del trasporto pubblico locale, sottraendo mezzi tuttora in circolazione e senza la possibilità di essere contemporaneamente sostituiti al momento della rottamazione. Molte Regioni hanno segnalato, infatti, forti ritardi nelle consegne previste dei nuovi mezzi, in conseguenza della situazione geopolitica internazionale che ha causato notevoli difficoltà alla filiera industriale, con particolare riguardo al reperimento delle materie prime. Inoltre, le tempistiche sono oggettivamente e tecnicamente incompatibili con la situazione attuale del mercato della fornitura di autobus: la sostituzione in tempi così ristretti con nuovi autobus esclusivamente ad alimentazione alternativa richiederebbe la disponibilità di adeguate infrastrutture di alimentazione, le quali hanno, tuttavia, tempi tecnici di realizzazione incompatibili con le scadenze temporali previste.

21. Art.10, nuovo comma 12 (proroghe termini interventi infrastrutturali, ivi comprese le forniture di materiale rotabile, finanziati con risorse FSC).

All'articolo 10 aggiungere, dopo il comma 11, il seguente:

“12. All'art. 44, del decreto –legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, al comma 7, lettera b), le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023” e al comma 7 bis, dopo le parole “della delibera del CIPESSE n. 26/2018 del 28 febbraio 2018”, le parole “aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro” sono eliminate.”

Relazione

L'emendamento si rende necessario al fine di scongiurare la perdita delle risorse assegnate agli interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

A causa, dapprima, dell'emergenza da Covid- 19, sono stati registrati rilevanti e sostanziali ritardi procedurali, dati dall'interruzione di molte delle attività amministrative collegate alla realizzazione di opere pubbliche finanziate dai Fondi nazionali di coesione.

Ad oggi, anche l'improvviso rincaro dei prezzi, che ha reso necessario rimodulare i progetti ed i relativi quadri economici, ha comportato il mancato rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022, quasi sempre per fattori esterni alla volontà della Regione e/o dalla stazione appaltante.

Inoltre, la necessità di far fronte anche agli impegni assunti nell'ambito del PNRR-PNC ha ulteriormente aggravato la situazione, imponendo alle strutture regionali di provvedere con la medesima dotazione organica ai relativi adempimenti in aggiunta all'ordinario carico di lavoro.

Per tali ragioni si propone un'estensione della proroga del termine delle OGV al 30.06.2023 per l'assunzione delle OGV inerenti gli interventi FSC 2014-2020.

Si rinnova altresì la richiesta – urgentissima – di allineare la scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario

inferiore a 25 milioni di euro, attualmente fissata al 31 dicembre 2022, a quella relativa ai progetti con importo superiore a 25 milioni di euro, già prorogata dall'art. 56, comma 7-bis, del D.L. 50/2022 al 30/06/2023.

Si ricorda che la maggior parte degli interventi in corso, soprattutto nelle regioni del Sud, sono frazionati e, pertanto, di importo inferiore alla soglia dei 25 milioni di euro, ma non meno importanti, essendo molti di essi finalizzati a contenere il dissesto idrogeologico, i danni prodotti dai recenti eventi sismici e a garantire la conservazione delle infrastrutture.

Si precisa, infine, che analoghe riflessioni valgono anche per gli interventi aventi ad oggetto la fornitura di materiale rotabile.

Infatti, da una corretta lettura delle disposizioni recate dall'art. 56 del D.L. 17.5.2022, n. 50 (che inserisce l'art. 7 bis al D.L. 34/2019) si ritiene applicabile il richiamato dettato all'intervento finanziato con le Delibere 54/2016 e 98/2017 e consistente in fornitura di materiale rotabile su gomma. Infatti, il Piano Operativo infrastrutture di cui alla Delibera 54/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)" prevede varie linee d'azione fra cui, alla linea F, il rinnovo del materiale del trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma. Anche la Delibera 98/2017 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Addendum piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)" ripropone la stessa articolazione in linee di intervento, fra le quali è espressamente prevista quella relativa all'acquisizione di materiale rotabile ferroviario e stradale.

22. Art.10, nuovo comma 13 (proroghe termini interventi infrastrutturali finanziati con risorse VAIA)

All'articolo 10 aggiungere, dopo il comma 12, il seguente:

"13. Per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2 lett. d), del D.LGS. N. 1/2018 e ss.mm., e viste le 'Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile', il termine di rendicontazione del 31.12.2024 è sostituito dal termine del 31.12.2025.

Relazione

Si avanza la richiesta – urgentissima – di prorogare la scadenza del termine per la rendicontazione per gli interventi infrastrutturali negli interventi interessati dagli eventi calamitosi di VAIA, al 31.12.2025.

La scadenza attuale risulta difficilmente rispettabile, almeno per gli interventi rientranti nella lett. d) quasi sempre per fattori esterni alla volontà della Regione / Provincia Autonoma e/o dalla stazione appaltante, primo fra tutti l'improvviso rincaro dei prezzi che ha reso necessario rimodulare i progetti ancora non approvati ed i relativi quadri economici. Inoltre, la necessità di far fronte anche agli impegni assunti nell'ambito del PNRRPNC ha ulteriormente aggravato la situazione, imponendo alle strutture regionali di provvedere con la medesima dotazione organica ai relativi adempimenti in aggiunta all'ordinario carico di lavoro.

23. Art.10, nuovo comma 14 (proroga in materia di sicurezza delle ferrovie non interconnesse)

All'articolo 10 aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

"14. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2021 n. 531, è fissato al 31 dicembre 2023".

Relazione

Per gli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, di cui al DM n. 30/18 e ss.mm., il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, al

fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali a valere sulle risorse ex articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

Tuttavia, anche in questo caso, sono subentrate notevoli difficoltà realizzative, legate a fattori esterni, come ad esempio gli esiti delle gare regolarmente bandite dai soggetti titolari del finanziamento per la realizzazione di sistemi di sicurezza secondo progetti conformi alle disposizioni di ANSFISA. Molto spesso tali gare sono andate deserte per l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia che ha comportato un disequilibrio fra il finanziamento concesso per gli interventi e gli attuali costi di realizzazione.

Pertanto, al fine di scongiurare il rischio di non poter effettuare i lavori necessari per garantire la sicurezza di cui le ferrovie devono essere dotate, per la regolarità del servizio di trasporto, nell'interesse dei passeggeri, dei lavoratori e di tutti i cittadini, è indispensabile prorogare al 31 dicembre 2023 il termine in premessa.

24. Art.10, nuovo comma 15 (proroga in materia di rinnovo parco autobus – risorse Fondo complementare al PNRR)

All'articolo 10, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

“15. All'allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui alla scheda progetto dell'intervento “rinnovo delle flotte di bus, treni e navi – bus”, relativo alla sottoscrizione dei contratti, è fissato al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, all'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, le parole “30 settembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2023”.

Relazione

La scadenza del termine previsto per la sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture di supporto, condizione essenziale per l'accesso alle risorse da parte degli enti beneficiari per l'acquisto di autobus extraurbani e suburbani ad alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno, è troppo ravvicinata e compromette la realizzazione degli interventi in questione, per più di una motivazione. La misura, infatti, riguarda tipologie ‘innovative’ di alimentazione dei mezzi con un grado maggiore di complessità nel reperimento di questi sul mercato, né è possibile, per alcune tipologie di mezzi, avvalersi delle Convenzioni CONSIP, come nel caso dei bus extraurbani lunghi ad alimentazione elettrica. Inoltre, la crescita esponenziale della domanda di autobus “green” a livello nazionale ed europeo dovuta alle molteplici forme di finanziamento disponibili e la richiesta di una sempre maggiore elettrificazione della mobilità pubblica stanno già impattando in maniera significativa sulla disponibilità e sui tempi di consegna dei mezzi e/o delle infrastrutture di alimentazione da parte dei potenziali fornitori, rischiando, pertanto, di compromettere gli esiti delle gare pubbliche propedeutiche alle conclusioni dei contratti di fornitura.


È necessario, pertanto, procedere alla proroga del termine, allineandolo a quello previsto dal DI 530/2021, relativo al rinnovo parco autobus urbani.

25. Art.10, nuovo comma 16 (proroga attestazione procedure di affidamento servizi tpl)

All'articolo 10, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“16. All'articolo 9 comma 5, della Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, le parole: “a decorrere dall'esercizio finanziario 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'esercizio finanziario 2024”.

Relazione



Le disposizioni dell'articolo 9 della L. n. 118/2022, stabiliscono che, le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, debbono attestare che l'affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale è avvenuto nell'anno precedente mediante procedure ad evidenza pubblica, conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007, ai fini dell'applicazione delle eventuali decurtazioni delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti.

Il comma 5 del citato articolo 9 stabilisce che le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.

L'emendamento risulta pertanto necessario al fine di consentire alle Regioni e agli Enti Locali, per quanto di competenza, di dotarsi dell'organizzazione e delle procedure necessarie allo svolgimento dell'articolata attività istruttoria e di valutazione finalizzata all'attestazione delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge 118 del 5 agosto 2022.

Al riguardo si deve considerare che risulta tuttora in corso di perfezionamento la procedura di consultazione pubblica, avviata dall'Autorità di Regolazione dei trasporti con propria deliberazione n. 171 del 6 ottobre 2022, e finalizzata all'approvazione dello Schema di regolamento che definisce gli aspetti attuativi per lo svolgimento della verifica della conformità da parte dell'Autorità delle procedure di affidamento oggetto di attestazione.

26. Articolo 15 “Proroga di termini in materia di agricoltura”

All'articolo 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“All'articolo 5, comma 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, limitatamente ai provvedimenti di declaratoria degli effetti degli eventi calamitosi adottati ai sensi dell'articolo 13 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»”

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di facilitare le operazioni di raccolta delle domande, considerato anche il periodo in cui sono state pubblicate le declaratorie ex art. 13 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, proponendo una posticipazione limitata del termine previsto all'articolo 5 comma 5 del Dlgs 102/2004 per la raccolta delle domande legate agli eventi calamitosi che hanno interessato ampi territori del Paese e, quindi, un numero rilevante di imprenditori agricoli.


27. Articolo 15 “Proroga di termini in materia di agricoltura”

All'articolo 15, dopo il comma (5) è inserito il seguente:

“All'articolo 10-quater della Legge n.51 del 20 maggio 2022, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.”

Relazione

Tale norma è necessaria per l'ultimazione dei lavori di alcuni cantieri sospesi e rallentati prima a seguito della pandemia da Covid-19 e poi dalla situazione della Guerra in Ucraina che ha allungato i tempi delle forniture del materiale edile in particolare quello per le stalle. La norma permetterà alle imprese agricole ed agroindustriali di completare i lavori con gli stanziamenti già concessi.



Si ricorda che, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti corrente vincolati intestati ai relativi beneficiari, in un'unica soluzione entro il 31/12/2018.

Dunque, rispetto alla proposta di emendamento, non si pongono necessità di copertura finanziaria, non comportando la stessa oneri ulteriori.

La disposizione in esame è finalizzata all'esclusiva proroga temporale, al 31/12/2024, del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse e versate in appositi conti correnti vincolati all'esclusivo utilizzo di ristoro da danno sisma, consentendo quindi un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi.

28. Riutilizzo risorse residue derivanti da misure di sostegno alle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

All'art. 1 dopo il comma 10 è inserito il presente articolo:

"Le risorse stanziate ai sensi:

- dell'art. 22 "Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario, del DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- dell'art. 27 "Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137" del "DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;

- dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;

- dell'art. 26 "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità" del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;

- del comma 6-quinquies dell'art. 7 "Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi" del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

- del comma 2, dell'art. 8 "Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

- del comma 1, dell'art. 3 "Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica", del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 "Misure

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25;

ed assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome per il sostegno di attività economiche del settore turistico e commerciale, particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19, per quanto non utilizzate a tal fine, possono essere destinate dalle Regioni e dalle Province Autonome ad altre iniziative di sostegno e sviluppo delle attività economiche del settore turistico o iniziative di promozione per il rilancio del settore, anche per far fronte alle emergenze dovute ai cambiamenti climatici dei comprensori sciistici delle aree appenniniche e montane.

Relazione

In considerazione dell'uscita dalla fase più emergenziale derivante dalla pandemia da covid 19 e della conclusione del quadro temporaneo comunitario ad essa afferente, che consentiva l'erogazione di ristori e contributi conformi agli aiuti di Stato di maggiore importo rispetto ai limiti previsti nell'ambito degli ordinari regimi comunitari (es de minimis), si ravvisa che alcune Regioni e Province Autonome, in esito alla effettuazione dei bandi per il sostegno alle attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza covid mediante le risorse statali ad esse assegnate per il ristoro e sostegno alle imprese (anche vincolate a specifiche categorie) riscontrano economie rispetto alle risorse assegnate e già trasferite dallo Stato che potrebbero essere più proficuamente destinate ad esigenze.

A fronte di altre più recenti emergenze, che hanno fortemente colpito il tessuto imprenditoriale dei territori, quale in particolare quella che ha colpito i comprensori sciistici delle zone appenniniche a causa assenza di precipitazioni nevose, l'emendamento propone di eliminare i vincoli di destinazione esistenti sulle risorse già assegnate e trasferite alle Regioni e Province Autonome per misure di sostegno alle attività economiche colpite dall'emergenza covid-19 (ed in taluni casi dirette solo a particolari categorie), che ad oggi non risultino utilizzate (residuate), al fine di consentire a detti Enti di destinarle ad altre iniziative di sostegno e sviluppo delle attività economiche del settore turistico o iniziative di promozione per il rilancio del settore, anche per far fronte alle emergenze dovute ai cambiamenti climatici dei comprensori sciistici delle aree appenniniche e montane.

29. Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento


ARTICOLO 3

1. Dopo il comma 10 aggiungere, in fine, il seguente:

“10-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023». All'onere derivante dal presente comma, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Relazione

L'Agenzia delle Entrate ha confermato in un recente interpello che l'obbligo dell'imposta di bollo si applica sempre nel caso di documenti privati che hanno per oggetto convenzioni. Vi rientrano, dunque, anche le convenzioni in materia di tirocini di orientamento e formativo.



L'assoggettamento ad imposta di bollo ostacola ulteriormente la partecipazione del mondo datoriale alle iniziative di tirocinio che per un consistente numero sono rivolte a categorie deboli - persone con disabilità fisiche o mentali, soggetti in trattamento psichiatrico, ex dipendenti o persone affette da dipendenza in terapia, giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, disoccupati di lunga durata - che hanno enormi difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto a causa dell'aumento del costo dell'energia, del costante aumento del prezzo dei fattori produttivi, degli oneri complementari e del costo della vita.

È da evitare un calo del numero dei tirocini per i giovani e i soggetti svantaggiati che potranno avere una esperienza lavorativa. Viene così depotenziato uno strumento dimostratosi utile per avvicinare queste categorie di persone al mondo di lavoro e a favorire il loro inserimento. Specialmente dopo l'emergenza Covid-19 è necessario disporre di strumenti che favoriscano l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e incoraggino le aziende, togliendo oneri e costi burocratici. Si ritiene allora che l'esenzione dall'imposta di bollo sia un modo per facilitare la stipulazione delle convenzioni per i tirocini. Con l'esenzione dall'imposta di bollo i tirocini verrebbero anche equiparati agli altri atti in materia di lavoro, che non sono soggetti a questo onere tributario e burocratico. Quindi, con il presente emendamento si propone di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo anche per l'anno 2023.

Si fa presente che l'articolo 1, comma 731 della legge 30.12.2021, n. 234, aveva disposto anche per l'anno 2022 l'esonero dell'imposta di bollo per i tirocini di orientamento e di formazione: "731. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021 e per l'anno 2022».

Si precisa che la copertura finanziaria della presente proposta emendativa è stata mutuata dal D.L. 22/03/2021, n. 41, articolo 10-bis.

D.L. 22/03/2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Art. 10-bis. Esenzione dall'imposta di bollo (In vigore dal 1° gennaio 2022)


1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

30. "Termini di adeguamento normative regionali" Dlgs 40/2021 - art 4 co 3

Il termine del primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"

è così sostituito: "**entro il 31 dicembre 2023**"



Relazione

La modifica normativa si ritiene necessaria al fine di consentire adeguata e corretta individuazione delle aree come ivi disciplinate e scongiurare nell'immediato il divieto di fruizione e relativa apertura al pubblico delle stesse.

Relazione tecnica

La norma NON COMPORTA oneri per le finanze pubbliche.

31. "Termini di adeguamento normative regionali" Dlgs 40/2021 - art 40 co 1

Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 40 "*entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto*"

è così sostituito: "**entro il 31 dicembre 2023**"

Relazione

La modifica normativa si ritiene necessaria al fine di consentire l'adeguamento normativo alle disposizioni recate dal decreto legislativo 40/2021. Rimane impregiudicata l'immediata cogenza dei principi recati dal citato decreto in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

Relazione tecnica

La norma NON COMPORTA oneri per le finanze pubbliche.

Roma, 26 gennaio 2023

